

# Sommario Rassegna Stampa

| Pagina                                                     | Rubrica                   | Data       | Titolo                                                                                                         | Pag. |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>Testata: IL SOLE 24 ORE</b>                             |                           |            |                                                                                                                |      |
| 25                                                         | Edilizia e immobiliare    | 14/11/2016 | <i>CEDOLARE AL TEST DELLE IPER-SANZIONI (L.Pegorin/G.Ranocchi)</i>                                             | 2    |
| 1                                                          | Economia e fisco          | 14/11/2016 | <i>TASSE, COSI' CAMBIA IL CALENDARIO DEL FISCO (C.Dell'oste/G.Parente)</i>                                     | 4    |
| 1                                                          | Economia e fisco          | 14/11/2016 | <i>AUMENTARE GLI OBBLIGHI NON FRENA L'EVASIONE (R.Rizzardi)</i>                                                | 7    |
| <b>Testata: IL MESSAGGERO</b>                              |                           |            |                                                                                                                |      |
| 18                                                         | Economia e fisco          | 13/11/2016 | <i>SUD, IL GOVERNO PRONTO A UN NEW DEAL (G.Franzese)</i>                                                       | 8    |
| <b>Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)</b> |                           |            |                                                                                                                |      |
| 1                                                          | Appalti e lavori pubblici | 14/11/2016 | <i>CAUSE DI ESCLUSIONE, CANTONE SCIOGLIE I DUBBI SUI SOGGETTI OBBLIGATI A DICHIARARE I REQUISITI</i>           | 9    |
| 1                                                          | Appalti e lavori pubblici | 14/11/2016 | <i>REQUISITI SOFT NELLE LINEE GUIDA ANAC PER I RUP, MA RESTA L'OBIETTIVO «PROJECT MANAGER»</i>                 | 11   |
| 1                                                          | Appalti e lavori pubblici | 14/11/2016 | <i>LAVORI SPECIALISTICI, FIRMATO IL DECRETO: SALGONO A 15 LE CATEGORIE «PROTETTE»</i>                          | 13   |
| 1                                                          | Lavoro e welfare          | 14/11/2016 | <i>SINDACATI DELL'EDILIZIA IN AUDIZIONE: «DURC PER CONGRUITÀ E CONTRATTO EDILI PER LIMITARE GLI INCIDENTI»</i> | 14   |
| <b>Testata: ITALIA OGGI SETTE</b>                          |                           |            |                                                                                                                |      |
| 16                                                         | Lavoro e welfare          | 14/11/2016 | <i>IL DURC SEGUE LA SCIA DEL CCNL (D.Cirioli)</i>                                                              | 16   |
| <b>Testata: LA SICILIA - EDIZIONE CALTANISSETTA/GELA</b>   |                           |            |                                                                                                                |      |
| 15                                                         | Dal territorio            | 14/11/2016 | <i>"COSI' RIQUALIFICHIAMO IL CENTRO SICILIA"</i>                                                               | 18   |

**FISCO**

**Persone fisiche.** Il quadro dopo la riforma introdotta dal Dlgs 158/2015 tra dichiarazione tardiva nei 90 giorni e integrativa

# Cedolare al test delle iper-sanzioni

Le penalità fino al 480% sono «ravvedibili» e non scattano se la scelta viene disconosciuta

**Lorenzo Pegorin**  
**Gian Paolo Ranocchi**

**Sanzioni più elevate** quando si omette o si dichiara solo in parte un canone di locazione di immobili a uso abitativo per il quale si è scelto il regime della "cedolare secca". Con il Dlgs 158/2015 - in vigore dal 1° gennaio 2016 - sono state riviste le sanzioni per l'omessa o infedele dichiarazione dei canoni di locazione residenziale. Inoltre, va ricordato che l'applicazione retroattiva dell'articolo 3 del Dlgs 472/1997 provoca l'immediata attuazione delle nuove previsioni, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015.

## Le sanzioni maggiorate

Per effetto di quanto previsto dal "nuovo" articolo 1, comma 7, del Dlgs 471/1997, se - nei casi di opzione per la cedolare secca - previsti dall'articolo 3 del Dlgs 23/2011 - il canone di locazione immobiliare a uso abitativo non è dichiarato o è dichiarato in misura inferiore a quanto effettivamente pattuito la sanzione potrà essere:

- dal 240% al 480% dell'imposta in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione (articolo 72 del Dpr 131/1986) con un minimo di 500 euro;
- dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione dello stesso.

A differenza di quanto previsto nel regime previgente (ante Dlgs 158/2015), il raddoppio delle sanzioni ora è circoscritto alle sole locazioni in cui si applica la cedolare secca. Inoltre, le maggiorazioni sanzionatorie non riguardano nemmeno le locazioni stipulate nell'esercizio di imprese, arti e professioni, poiché l'articolo 3 del Dlgs

23/2011 concerne solamente i redditi fondiari.

Nell'ipotesi in cui vi sia una dichiarazione contenente temporaneamente l'infedele indicazione di un reddito di altro genere e canoni di locazioni in cedolare secca si applicheranno due diversi tipi di sanzione, rispettivamente pari al 90% (altri redditi) e al 180% (cedolare secca).

In caso di dichiarazione integrativa nei primi 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario per correggere l'omessa o infedele indicazione di canoni in cedolare secca, la sanzione applicabile in ravvedimento è quella fissa (250 euro) a cui va aggiunto eventualmente il 30% sull'omesso versamento (circolare 42/E/2016 par. 2.2.1). Solo trascorsi i 90 giorni si applica, per tali fattispecie, il più gravoso regime sanzionatorio indicato.

Da un'interpretazione letterale della norma, anche al caso della cedolare secca, risulterebbe applicabile in sede di accertamento (ma non ravvedimento), la riduzione sanzionatoria di 1/3 prevista dall'articolo 1, comma 4, del Dlgs 471/1997, in presenza di "violazioni complessivamente inferiori al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a 30.000 euro". Sul punto, tuttavia, manca un'indicazione ufficiale dell'amministrazione finanziaria.

## L'indicazione nel quadro B

In caso di disconoscimento della cedolare secca si ritiene applicabile la sanzione nella misura ordinaria, senza il raddoppio del comma 7 (articolo 1, Dlgs 471/97), dato che in questo caso non si è indicato

alcun canone infedele.

Anche in caso di accertamento di un canone di locazione mai dichiarato (totalmente), e di un corrispondente contratto di affitto mai registrato, generalmente, non si dovrebbero applicare le sanzioni maggiorate di cui al precedente comma 7, poiché quello della cedolare secca è un regime opzionale, la cui mancata scelta espressa fa propendere per l'applicazione delle ordinarie regole Irpef.

Infine nell'ipotesi in cui, senza che ne ricorrano i presupposti, il contribuente indichi l'aliquota agevolata prevista per i contratti concordati, (pari al 10% per il quadriennio 2014-2017) siamo in un'ipotesi in cui il canone previsto è stato comunque correttamente indicato; quindi anche in tal caso non si applica la maggiorazione sanzionatoria.

## Il ravvedimento

In caso di omessa o infedele indicazione di canoni assoggettati a cedolare secca, si può applicare il ravvedimento operoso presentando una dichiarazione integrativa e versando l'imposta omessa insieme alle sanzioni in misura ridotta oltre agli interessi legali.

Le sanzioni maggiorate andranno così rideterminate in funzione del momento in cui avviene il ravvedimento operoso (si veda l'esempio in pagina), pari a 1/8 del minimo nell'ipotesi in cui l'infrazione venga regolarizzata dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione successiva, a 1/7 del minimo entro due anni, e ad 1/6 entro il periodo d'accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'esempio

## 01 | L'ERRORE

Un contribuente, non titolare di partita Iva, ha presentato il modello Unico 2015 (redditi 2014) senza indicare i canoni di locazione di un immobile abitativo per il quale aveva optato per la cedolare secca (aliquota ordinaria del 21%) per un totale imponibile di 7.952 euro

Dalla dichiarazione emendata emerge un saldo per la cedolare secca per l'anno 2014 di 1.670 euro per il quale deve provvedere a effettuare ravvedimento operoso. Non dovranno invece essere ravveduti gli account per l'anno 2015 (circolare 42/E/2016 par. 3.1.1), se in questo anno il contribuente ha provveduto a versare correttamente l'imposta a saldo

## 02 | IL RAVVEDIMENTO

Per rimediare ora all'errore il contribuente deve trasmettere telematicamente un modello Unico 2015 integrativo completo di tutti i quadri previsti.

### 03 | LE INDICAZIONI IN UNICO

Nel frontespizio il contribuente dovrà nella sezione «Tipo di dichiarazione» barrare la casella «Dichiarazione integrativa»

| TIPO DI DICHIARAZIONE |     |           |           |           |                  | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa a favore | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, c. 28, D.Lgs. 372/98) | Eventi eccezionali |
|-----------------------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Redditi               | Iva | Quadro RW | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri              |                                    | X                         |                                                          |                    |

Nella sezione «Firma della dichiarazioni» in sostituzione della barratura per ciascun quadro compilato andrà indicato il codice «1» per evidenziare che si tratta di quadro presente nelle

dichiarazione originaria ed in quella integrativa che non ha subito modifiche e «2» per i quadri compilati in modo diverso o assenti rispetto al modello originario

| FIRMA DELLA DICHIARAZIONE                                                                                                |                                                                                 | Familiari a carico |    |               |    |    |    |    |    |    |                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|---------------|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                                                                                                                          | RA                                                                              | RB                 | RC | RP            | RN | RV | CR | RX | CS | RH | RL                                                      | RM | RR | RT | RE | RF | RG | RD | RS | RQ | CE | UM |  |
| Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti documenti (formare le caselle che interessano).         | 2                                                                               | 1                  | 1  | 1             |    | 1  |    | 1  |    |    |                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| In caso di dichiarazione integrativa, al posto della barcollina inserire gli appositi                                    | TR                                                                              | RJ                 | FC | N. moduli IVA |    |    |    |    |    |    |                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|                                                                                                                          | Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazioni all'intermediario |                    |    |               |    |    |    |    |    |    | Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| Situazioni particolari                                                                                                   | Codice                                                                          |                    |    |               |    |    |    |    |    |    |                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INVIATI ALLA PIACIURA SPOTICE. |                                                                                 |                    |    |               |    |    |    |    |    |    |                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)                                                    |                                                                                 |                    |    |               |    |    |    |    |    |    |                                                         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

#### 04 | REGOLARIZZARE GLI OMESSI VERSAMENTI

L'omessa dichiarazione di un canone di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca comporta l'irrogazione di una sanzione doppia rispetto a quella ordinaria (articolo 1, comma 7, Dlgs 471/97).

Si presuppone che il modello Unico 2015 integrativo venga presentato il 28 novembre 2016. In questo caso, dal momento che la dichiarazione integrativa risulta essere presentata entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la

violazione, è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni a 1/7 (lettera b-bis, articolo 13 del Dlgs 472/97).

La sanzione base cui fare riferimento è quella del 240% (omessa dichiarazione), che può essere pertanto ridotta al 34,29% (da versare con il codice tributo 8913) beneficiando del ravvedimento operoso.

Nel caso di specie gli interessi al saggio legale vengono conteggiati per un totale di 378 giorni di ritardo (dal 16 giugno 2015 al 28 novembre 2016, codice tributo 992)

|                            | codice tributo | situazione/regione/<br>prov./mese rif. | anno di<br>riferimento | importi a debito versati | importi a credito compensati |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                            | 1992           | 0000                                   | 2014                   | 6.08                     |                              |
| IMPOSTE DIRETTE - IVA      | 8913           | 0000                                   | 2014                   | 572.64                   | →                            |
| RITENUTE ALLA FONTE        | 1842           | 0101                                   | 2014                   | 1.670,00                 | →                            |
| ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI |                |                                        |                        | →                        | →                            |
|                            |                |                                        |                        | →                        | →                            |
|                            |                |                                        |                        | →                        | →                            |
| codice ufficio:            | codice atto    |                                        |                        |                          | ← SALDO (A-B)                |
|                            |                | TOTALE                                 | A                      | 2.246,72 B               | 2.246,72                     |



L'agenda delle scadenze per pagamenti, dichiarazioni e comunicazioni dal prossimo gennaio

# Tasse, così cambia il calendario del fisco

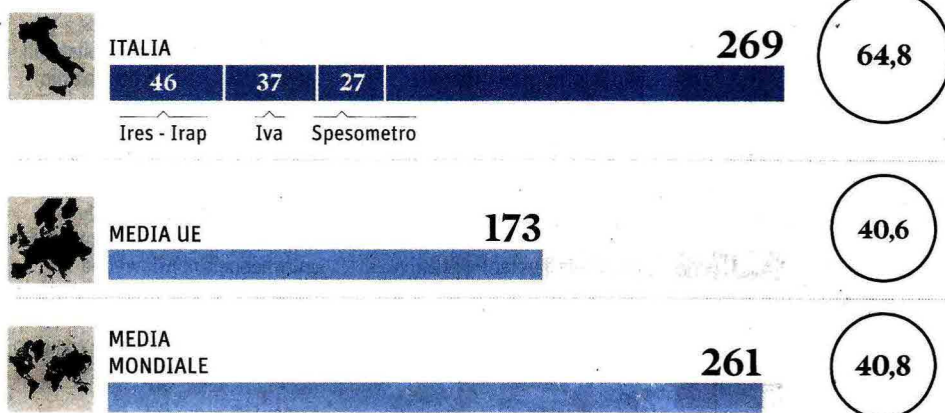
Più tempo per il Cud - Le nuove date non eliminano il rischio-ingorgo

Le modifiche votate in Parlamento per il decreto legge fiscale e il disegno di legge di bilancio preparano una rivoluzione per il calendario fiscale del 2017: la novità più rilevante è la scomparsa del tax day del 16 giugno, suddiviso su più date, ma ci sarà anche più tempo per la certificazione unica ai dipendenti. Il restyling, tuttavia, presenta anche nuovi obblighi, ad esempio in campo Iva.

Dell'Oste e Parente ► pagina 3

## L'impegno per le scadenze fiscali

ORE ANNUE PER ADEMPIMENTI



Fonte: Paying taxes 2016 e Ricerca dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano

## Fisco

IL NUOVO CALENDARIO

### Appuntamenti confermati

Resta al 16 giugno la prima rata di Imu e Tasi così come l'invio del modello 770 a fine luglio

### Più tempo per la precompilata

Chi invierà il prossimo 730 con il «fai-da-te» potrà arrivare fino alla data del 24 luglio

# L'addio al «tax day» non elimina il rischio-ingorgo

I pagamenti di Unico si spostano al 30 giugno, ma lo spesometro trimestrale mette già in ansia gli studi

PAGINA A CURA DI

**Cristiano Dell'Oste**  
**Giovanni Parente**

I lavori sono ancora in corso, ma dal cantiere della manovra di bilancio si intravede un calendario fiscale nuovo di zecca. E per i contribuenti non c'è sempre da festeggiare.

La buona notizia è la divisione in due del tax day del 16 giugno, con lo spostamento a fine mese della prima rata dell'acconto Irpef, Ires e Irap, oltre che delle imposte a esse allineate, come la cedolare sugli affitti e le sostitutive pagate da minimi e forfettari. È una novità che allevierà la pressione sul portafoglio di imprese e famiglie, anche perché pagando lo 0,4% in più si potrà spostare il pagamento al 30 luglio, distanziandolo di un mese e mezzo dalla prima rata di Imu e Tasi (che invece rimarrà ferma

al 16 giugno). E probabilmente ci sarà un effettivo positivo anche sul lavoro degli studi professionali, che potrà essere meglio scagionato.

Ma lo spaccettamento del tax day non risolve tutti i problemi. Anzi, il calendario del 2017 nasconde non poche trappole e potenziali ingorghi. Già, perché gli emendamenti approvati dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera al decreto fiscale (Dl 193/2016) - che oggi sarà all'esame dell'Aula di Montecitorio - ripianificano una serie di scadenze che si aggiungono a quelle già vigenti, a quelle previste dalla versione originaria del provvedimento e al Ddl di bilancio.

Il capitolo Iva è quello che potrebbe creare più grattacapi a professionisti e imprese. Il debutto del nuovo spesometro trimestrale relativo alle fatture in-

viate ed emesse è stato solo in parte «ammorbidito» con la previsione di un primo invio su base semestrale e con la riduzione delle sanzioni sugli errori o le lacune di comunicazione.

A questo si aggiunge la comunicazione trimestrale sulle liquidazioni Iva (prima scadenza già il 31 maggio). Una misura su cui l'amministrazione finanziaria punta molto in chiave antievasione per accorciare la distanza temporale tra dichiarazione e versamenti e avere dati immediatamente «lavorabili» per riscontrare il tax gap tra dovuto e pagato. Allo stesso tempo, però,

la moltiplicazione degli obblighi comunicativi ha provocato una levata di scudi da parte sia del Consiglio nazionale dei commercialisti sia dei sindacati di categoria, che venerdì hanno parlato addirittura di «semplifi-

cazioni al contrario».

Negli studi c'è già chi guarda con preoccupazione al calendario di fine luglio, dove in una settimana si concentreranno cinque adempimenti pesanti. Oltre alla chiusura della campagna del 730 (prorogata al 24 luglio per i contribuenti «fai-da-te», ma anche per Caf e intermediari abilitati che abbiano inviato l'80% dei modelli entro il 7 luglio) ci saranno da gestire tra l'altro il termine finale per l'inoltro delle istanze della voluntary disclosure in versione «2.0» e la trasmissione del modello 770 dei sostituti d'imposta. Un adempimento, quest'ultimo, per il quale si può già scommettere sul tam-tam con cui verrà chiesta la proroga (regolarmente materializzata negli ultimi anni).

Tra le misure positive va invece ricordata la nuova disciplina delle opzioni esercitabili in

base al Tuir, che si intenderanno tacitamente prorogate fino a revoca espressa. Un modo per evi-

tare che una svista nel rinnovo si traduca in un'evitabile decadenza. E lo stesso principio sarà

esteso anche alla cedolare secca: in caso di proroga del contratto servirà sempre il modello

RLI, ma la dimenticanza - pur sanzionata - non farà venir meno l'opzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## L'agenda del 2017

Il calendario delle principali scadenze fiscali, così come risulta in base agli emendamenti approvati alla Camera in sede di conversione del decreto fiscale (DL 193/2016)

**In rosso le nuove scadenze** **In blu quelle confermate**



Dichiarazioni



Comunicazioni



**Dichiarazione Iva annuale**

La dichiarazione Iva annuale relativa al 2016 si stacca da Unico e andrà presentata entro il 28 febbraio. Dalla dichiarazione relativa al 2017 il termine si sposterà al 30/04



**Invio della Cu**

Resta immutato il termine per inviare al fisco le certificazioni uniche (Cu) relative ai redditi 2016 percepiti dai "settecentisti", cioè lavoratori e pensionati potenzialmente interessati al 730. La Cu relativa ai compensi versati ai non "settecentisti" continua a seguire la data per l'inoltro del modello 770



**Saldo Iva e nuove regole per il rinvio**

Confermato il saldo dell'Iva entro il 16 marzo, viene prevista la possibilità di differirlo fino al 30/06 - allineandolo così all'Irpef - pagando lo 0,4% di maggiorazione per ogni mese (o frazione di mese)



**Consegna della Cu**

Posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo il termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare la Cu per i redditi 2016 ai soggetti interessati



**Nuovo termine per le istanze di rottamazione**

Posticipato dal 23/01 al 31/03 il termine entro il quale è possibile fare istanza a Equitalia per la definizione agevolata di ruoli e cartelle



**Spesometro per chi versa l'Iva mensilmente**

Entro questa data va presentata la comunicazione polivalente ai fini Iva (spesometro) relativa al 2016 e l'elenco delle operazioni in contanti oltre 15mila con soggetti extracomunitari. La scadenza riguarda i contribuenti che pagano l'Iva su base mensile



**Predisposizione della precompilata**

Resta ferma la data entro la quale l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (730 e modello Unico)



**Spesometro per i contribuenti che versano l'Iva trimestralmente**

Entro questa data va presentata la comunicazione polivalente ai fini Iva (spesometro) e l'elenco delle operazioni in contanti oltre 15mila con soggetti extracomunitari. La scadenza riguarda i contribuenti che pagano l'Iva su base trimestrale



**Comunicazione liquidazione Iva**

Va effettuata la comunicazione della liquidazione Iva relativa al primo trimestre del 2017



**I calcoli di Equitalia**

L'agente della riscossione comunicherà entro questa data i "conteggi" sullo sconto che i contribuenti potranno ottenere dopo aver presentato istanza di rottamazione per ruoli o cartelle



**Estromissione immobili imprenditori individuali**

Scade il termine entro cui gli imprenditori individuali possono escludere dal patrimonio aziendale i beni immobili posseduti alla data del 31/10/2016. Gli effetti dell'estromissione decorrono comunque dal 1° gennaio 2017



**Prima rata Imu e Tasi**

Resta invariato il calendario per il pagamento dei tributi locali sulla proprietà immobiliare e i servizi, Imu e Tasi



**Sostitutiva sull'assegnazione ai soci**

Va versato il 40% dell'imposta sostitutiva (8% o 10,5% in caso di società di comodo) per l'assegnazione ai soci eseguita entro il 30/09/2016 (il restante 60% deve già essere stato versato entro il 30/09/2016). Stessa scadenza anche per gli imprenditori individuali che hanno sfruttato la chance dell'estromissione agevolata di immobili entro il 31/05/2016



**Saldo Irpef, Irap, Ires e Iva**

Slitta dal 16 al 30 giugno il termine per il pagamento della prima rata d'acconto e del saldo dell'Irpef e dell'Ires derivante da Unico e dell'Irap. Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare, resta la regola di pagare entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio, ma entro il giorno 30 anziché 16. Anche l'Iva può essere versata entro il 30 giugno con una maggiorazione. Lo spostamento della scadenza riguarda anche i tributi allineati all'Irpef (cedolare secca, sostitutive al 5 e 15% per minimi e forfettari)



**Perizia e versamento per le rivalutazioni**

Va depositata la perizia sul valore di quote e terreni oggetto di rivalutazione. Sempre entro questa data va versata la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva (pari all'8%)



**Invio della dichiarazione precompilata**

Rimane fermo il termine entro cui Caf e intermediari devono inviare almeno l'80% dei 730 dei propri clienti. Il 7/07 resta la data "naturale" anche per i contribuenti che scelgono il «fai-da-te», per i quali però è possibile l'invio entro il 23/07



**Adempimenti**



**Versamenti**

**24**  
LUG



**Termine "lungo" per il 730**

È la nuova scadenza (in realtà il termine è il 23/07 ma nel 2017 cade di domenica) entro cui Caf e intermediari possono trasmettere alle Entrate gli ultimi 730 dei propri clienti, a patto che l'80% dei modelli sia trasmesso entro il 7/07. Sempre entro il 24/07 gli intermediari devono consegnare al contribuente copia del 730 e il prospetto di liquidazione e comunicare alle Entrate il risultato finale delle dichiarazioni

**25**  
LUG



**Spesometro semestrale**

Va inviata entro questa data la comunicazione polivalente con le fatture emesse e ricevute ai fini Iva (spesometro) per le operazioni relative ai primi sei mesi del 2017

**31**  
LUG



**Irpef, Ires e Irap con maggiorazioni**

La prima rata d'acconto e il saldo derivanti da Unico (Irpef e Ires) oltre all'Irap potranno essere pagate entro questa data (il nuovo termine è il 30/07 ma nel 2017 cade di domenica) con una maggiorazione dello 0,4%. Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare si potrà arrivare al 30 del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio

**31**  
LUG



**Invio del modello 770**

Non cambia il termine per l'invio del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta

**31**  
LUG



**Voluntary-bis**

Invio dell'istanza di adesione alla nuova tornata della collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per l'emersione dei capitali non dichiarati detenuti all'estero

**1 AGO**  
**4 SET**



**Sospensione dei termini per i documenti**

Verranno sospesi in questo arco temporale i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dalle Entrate o altri enti impositori. Non sono sospesi i termini relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica oppure durante le procedure di rimborso ai fini dell'Iva

**1 AGO**  
**4 SET**



**Sospensione dei termini per i pagamenti**

Viene sospeso il termine per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici o formali e della liquidazione delle imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata

**18**  
SET



**Comunicazione liquidazione Iva**

Va effettuata la comunicazione della liquidazione Iva relativa al secondo trimestre del 2017 (il 16/09 cade di sabato)

**2**  
OTT



**Invio del modello Unico**

Resta invariato il termine per l'invio del modello Unico (il termine di legge, 30/09, cade di sabato)

**2**  
OTT



**Nuovo round dell'assegnazione**

Termine per le operazioni di assegnazione agevolata dei beni, anche mediante cessione o trasformazione della società (il termine di legge, 30/09, cade di sabato)

**30**  
NOV



**Seconda (o unica) rata di acconto Irpef e Irap**

Non cambia il termine entro cui dovrà essere pagata la seconda o unica rata delle imposte dirette (Irpef, Ires e Irap)

**30**  
NOV



**Seconda rata della sostitutiva sull'assegnazione**

Entro questa data andrà versato il 60% dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di assegnazione agevolata effettuate entro il 30/09/2017. Stessa scadenza per gli imprenditori individuali che hanno sfruttato la chance dell'estromissione agevolata di immobili entro il 31/05/2017

**30**  
NOV



**Spesometro trimestrale e liquidazione**

Va inviato lo spesometro per le operazioni relative al terzo trimestre del 2017. Entro la stessa data va effettuata la comunicazione della liquidazione Iva relativa al terzo trimestre del 2017. Lo spesometro e la comunicazione della liquidazione del quarto trimestre 2017 vanno al 28/02/2018

**18**  
DIC



**Seconda rata Imu e Tasi**

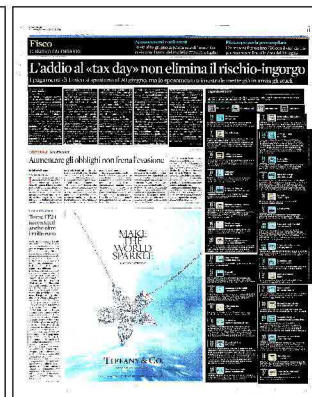
Resta invariata la data per il pagamento della seconda rata dei tributi locali sulla proprietà immobiliare e i servizi, Imu e Tasi (nel 2017 la scadenza del 16/12 cade di sabato)

**27**  
DIC



**Seconda (o unica) rata di acconto Iva**

Non cambia il termine entro cui dovrà essere pagata la seconda o unica rata dell'Iva



**SEMPLIFICAZIONI**

# Aumentare gli obblighi non frena l'evasione

di **Raffaele Rizzardi**

**N**essuno mette in dubbio che il livello di evasione in Italia abbia raggiunto livelli patologici, in particolare per quanto riguarda l'imposta

sul valore aggiunto, argomento che forma oggetto di analisi periodiche da parte della Commissione europea. Ed è anche ovvio che una migliore *compliance* intermini di Iva avrebbe sicure ricadute per le imposte dirette: un'operazione non documentata con fattura o emissione di ricevuta o scontrino comporta anche un "risparmio" per la fiscalità personale.

Ma il contrasto all'evasione fiscale va condotto con una strategia che non può essere sempre la moltiplicazione degli adempimenti, difetto in cui sembra ricadere anche il decreto legge 193 in fase di conversione. Un decreto che, peraltro, fa posto a elementi positivi, di cui

si discuteva da tempo e che ora sono vicini a diventare legge, raccogliendo istanze relative a una più ordinata attività dei contribuenti e dei loro consulenti. Una per tutte: quella di evitare l'affollamento al 16 giugno delle scadenze di versamento, termine che non è indipendente, in quanto è il risultato finale degli adempimenti contabili e dichiarativi. Come pure viene sancito il diritto alle ferie nel mese di agosto, per la risposta alle richieste di documentazione da parte dell'amministrazione finanziaria e per i pagamenti da riliquidazione delle dichiarazioni.

In realtà, tra i nuovi adempimenti non c'è nulla da dire sul

passaggio dalle liquidazioni alle dichiarazioni periodiche, che esistono in tutti i Paesi (dove però diventano titolo per chiunque al diritto di rimborso delle posizioni a credito) e hanno formato oggetto anche di un rilievo nell'analisi del Fondo monetario internazionale.

Ben diversa è la valutazione dello spesometro analitico trimestrale, di cui è certo il costo sproporzionato per la generalità dei contribuenti. Non dobbiamo dimenticare che il nostro Paese vede l'esistenza di un numero di partite Iva superiore alla somma dei più importanti Paesi che adottano l'imposta sul valore aggiunto, con oltre mezzo milione di aperture all'anno.

Continua ► pagina 3

**L'EDITORIALE.** Semplificazioni

# Aumentare gli obblighi non frena l'evasione

di **Raffaele Rizzardi**

► Continua da pagina 1

**I**l futuro è sicuramente quello che vede protagonista la fattura elettronica, trasmessa attraverso il sistema di interscambio gestito dall'amministrazione: tutte le fatture passano da questo nodo, che consente di rilevare sia le operazioni attive che quelle passive, con la conseguente evidenza del saldo periodico a debito o a credito, integrando la fattura con i codici relativi alla misura della detrazione. È peraltro un sistema che già esiste per la richiesta di

rimborso dell'Iva pagata all'estero, non detraibile nel diverso Paese di chi ha sostenuto l'onere.

Dobbiamo però ricordare che una fattura elettronica è tale solo se il cliente è in grado di riceverla e di farne l'elaborazione, e che pertanto — come chiaramente detto al comma 1, secondo periodo dell'articolo 21, legge Iva — il suo utilizzo è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

In questa attesa si capisce il motivo della ben più pesante richiesta dello spesometro trimestrale. La norma di legge non prevede nessuna esclusione. Con un emendamento vengono liberati da questo obbligo i forfettari, in

quanto non destinatari dell'obbligo di dichiarazione annuale. Oltre a tutte le loro fatture non recano l'addebito dell'Iva e quindi non c'è nessun interesse a incrociare il dato con i loro clienti.

Problemi concreti, che si spera possano essere risolti con le norme attuative, riguardano le fatture che erano escluse dal vecchio spesometro, in particolare quelle sino a 300 euro registrate riepilogativamente, quelle relative alle *utility* (luce, gas, telefono), oltre alle fatture emesse al dettaglio o dalle agenzie di viaggio sino a 3.600 euro, Iva inclusa. In questo ambito non dimentichiamo che esistono anche le "fatturine" da 10 euro per

un pranzo di lavoro...

Salutiamo con favore la soppressione dell'elenco delle operazioni *black list*, già dal 2016, oggetto di un emendamento. In primo luogo non si sapeva come individuarli, dopo le modifiche alla normativa del Tuir, e in secondo luogo la parte dello spesometro per le operazioni con i Paesi esteri già contiene i codici dei Paesi e quindi può essere elaborata senza ulteriori adempimenti.

Rimane comunque l'interrogativo di fondo: a fronte del costo certo di questo adempimento, quanti evasori sono stati stanati e quante imposte hanno pagato a seguito dell'accertamento?

© RIPRODUZIONE RISERVATA



# Sud, il governo pronto a un New Deal

## IL DIBATTITO

**ROMA** Un grande piano di investimenti che possa creare lavoro vero. È questa la leva da azionare per sfruttare al meglio il vento buono che - secondo quanto emerso dall'ultimo rapporto Svimez - sta finalmente soffiando sul Sud dopo questi pesanti e lunghi anni di crisi. Per il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, non c'è molto da girarci attorno: «Abbiamo bisogno di un altro New deal, per l'Europa, per l'Italia e ancora di più per il Sud». Il Mezzogiorno «non va considerato come una cosa a sé stante dal resto del mondo, una riserva indiana. Ha bisogno di una governance forte, di tanti investimenti e tanta trasparenza nella gestione dei processi». Un ruolo fondamentale - dice il ministro dell'Interno Angelino Alfano - lo può svolgere il turismo: «Il Sud può essere il motore del rilancio del turismo in Italia». Ovviamente il tutto senza abbassare mai la guardia contro i mali storici, mafia e camorra. «Il primo pilastro del piano per il Sud è sicuramente la lotta alla criminalità organizzata. Perché non c'è incentivo che tenga se un imprenditore ha un'intimidazione in un cantiere, o rischia di

ricevere una bomba o un'estorsione» aggiunge Alfano.

Calenda e Alfano parlano dal palco della Mostra d'Oltremare a Napoli, dove ieri ha preso il via la due giorni dell'Assemblea nazionale sul Mezzogiorno organizzata da Governo, regione Campania e Unioncamere Campania. Oggi è atteso il premier Renzi, ma la linea dell'esecutivo è anticipata dai due ministri e di fatto bocchia la proposta con la quale il governatore Vincenzo De Luca ha aperto i lavori: l'assunzione di massa «subito» di duecentomila giovani qualificati meridionali nella pubblica amministrazione, con stipendi bassi (900 euro al mese) i primi anni e poi gradualmente a salire. Una proposta che servirebbe - sottolinea De Luca - anche a svecchiare la pubblica amministrazione. Ma soprattutto terrebbe a bada le crescenti tensioni sociali. «La democrazia italiana non regge se ci saranno altri sette anni di disoccupazione giovanile al 50% al Mezzogiorno» sostiene De Luca.

## LAVORO NON STIPENDI

Calenda però non è d'accordo: «Non si possono fare assunzioni nella Pa per abbattere la disoccupazione, si può assumere solo per una Pa nuova, che fa investimenti.

Non è il pubblico la strada. Non si può fare welfare con le assunzioni. Ai giovani dobbiamo dare un lavoro non solo uno stipendio». E per creare lavoro vero servono le industrie e servizi che funzionano, che a loro volta hanno bisogno di infrastrutture nuove e efficienti. Di qui il richiamo al New deal lanciato da Franklin Delano Roosevelt in America dopo la profonda crisi del '29. Sul tavolo c'è ad esempio il piano Industria 4.0, varato proprio da Calenda. C'è il rinnovo al Sud della decontribuzione che l'Anpal, l'agenzia nazionale per le politiche attive, varerà attingendo ai fondi strutturali europei. Misure importanti, ma non sufficienti a colmare la voragine che si crea in questi anni di crisi, che ha visto il Sud perdere il 12,3% del Pil, il doppio del resto del Paese. Una crisi che ha svuotato il già asfittico mercato del lavoro nel Mezzogiorno e fatto scivolare nella povertà assoluta il 10% della popolazione, con un'altra consistente fetta (addirittura il 39% in Campania) - come sottolinea il presidente Svimez, Adriano Giannola - a rischio. Far ripartire gli investimenti resta quindi indispensabile. Uno sforzo al quale devono contribuire tutti.

**Giusy Franzese**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**CALENDA: «SERVONO UNA FORTE GOVERNANCE GRANDI INVESTIMENTI E TANTA TRASPARENZA NO A ASSUNZIONI DI MASSA NELLA PA»**



**Il ministro Calenda**



## Cause di esclusione, Cantone scioglie i dubbi sui soggetti obbligati a dichiarare i requisiti

Mauro Salerno

Cantone prova sciogliere i dubbi sulle dichiarazioni dei concorrenti in gara. Il tema è quello delicatissimo del rischio di esclusione dalle procedure di appalto. Per questo, di fronte alle richieste di chiarimento piovute dalle stazioni appaltanti, in merito ai rappresentanti delle aziende vincolati ad autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal codice, il presidente dell'Anticorruzione ha diffuso un comunicato con le prime indicazioni per le imprese e le Pa. Annunciando fin da ora che sulla questione l'Autorità preparerà comunque un documento di indirizzo più organico.

**Chi deve dichiarare le condanne penali** Il primo punto da chiarire riguarda i rappresentanti di impresa obbligati a dichiarare l'assenza di cause di esclusione legate alle condanne penali elencate dall'articolo 80 del Dlgs 50/2016 (commi 1 e 3). «Problemi interpretativi - sintetizza il comunicato - sono sorti in relazione al riferimento, mutuato dalla direttiva europea, ai "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza", in quanto l'ordinamento giuridico italiano non contempla, nella disciplina dei modelli organizzativi delle società di capitali, un "consiglio di direzione" o un "consiglio di vigilanza"».

Per l'Anac, la strada per applicare la norma è quella di fare riferimento ai sistemi di amministrazione e controllo disciplinati dal codice civile. In particolare i riferimenti sono tre:

- 1) il sistema «tradizionale» basato su consiglio di amministrazione e collegio sindacale;
- 2) il sistema «dualistico» articolato su consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza;
- 3) il sistema «monistico» fondato su Cda e comitato per il controllo sulla gestione costituito al suo interno.

Fondandosi su queste articolazioni il comunicato chiarisce che la dichiarazione e la verifica dei requisiti relativi alle condanne penali devono riguardare

- 1) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- 2) i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- 3) i membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

Inoltre la verifica dello stesso requisito deve riguardare anche i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo». Cioè «i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)».

Nessun controllo invece deve essere effettuato sui membri degli organi sociali delle società eventualmente incaricate del controllo contabile, visto che le società di revisione dei bilanci sono un «soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione».

**Controlli antimafia** Cantone ricorda che , al contrario di quanto accadeva con il vecchio codice, «l'art. 80, comma 2, del Codice non individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa». La conseguenza è che per questo specifico requisito i controlli dovranno essere eseguiti su tutti i soggetti indicati dal codice antimafia.

**Come vanno rese le dichiarazioni** La dichiarazione sul possesso dei requisiti su tutti i soggetti indicati dal codice (e ora dall'Anac) deve essere effettuata dal rappresentante legale dell'impresa. Che dunque può gestire la dichiarazione per tutti. Non c'è neppure bisogno di indicare nome e cognome dei titolari delle cariche sociali. Con l'obiettivo di semplificare i vari passaggi Cantone precisa che le stazioni appaltanti devono richiedere i nominativi «solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese».

Per tutelare i rappresentanti legali dell'impresa dalle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false, Cantone suggerisce loro di raccogliere in anticipo e a prescindere dalla partecipazione a una gara le « autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione delle dichiarazioni».

**Quando vanno effettuati i controlli** Gli ultimi chiarimenti riguardano il momento in cui devono essere effettuati i controlli da parte delle amministrazioni. Il comunicato ricorda innanzitutto gli obblighi del codice che impongono di controllare il possesso dei requisiti sul primo e secondo classificato prima dell'aggiudicazione dell'appalto. In ogni caso le stazioni appaltanti sono tenute a verificare il possesso dei requisiti per adempiere alle prescrizioni previste dall'articolo 76, comma 3 del codice, che impone di pubblicare la lista degli ammessi alla gara (e dunque anche degli esclusi) in modo da consentire la proposizione di eventuali ricorsi. In più, è la conclusione, «e stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, ivi compresa l'ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse».

## Requisiti soft nelle linee guida Anac per i Rup, ma resta l'obiettivo «project manager»

Giuseppe Latour

Più spazio ai Rup in possesso di un semplice diploma o di una laurea triennale ma con una buona anzianità di servizio. Arrivano al traguardo anche le linee guida Anac sul responsabile unico del procedimento.

L'Autorità anticorruzione, infatti, ha appena licenziato in via definitiva il documento che apparteneva al primo pacchetto di atti interpretativi messi in consultazione a valle del nuovo Codice appalti. Rispetto alla versione originale del testo, sono arrivate soprattutto limature di dettaglio, anche se su alcuni punti gli uffici di Raffaele Cantone si sono spinti oltre, facendo chiarimenti di merito piuttosto incisivi. Come sulla materia della verifica dell'anomalia delle offerte e sulla gestione degli appalti centralizzati. La prima cosa che salta all'occhio, leggendo le sedici pagine del documento finale, è l'introduzione di box prescrittivi, che sintetizzano il contenuto della parte discorsiva e danno in poche parole le indicazioni più rilevanti per il mercato: questo cambiamento va incontro ai rilievi fatti dal Consiglio di Stato. Per il resto, l'impostazione generale è rimasta identica alla prima versione. I Rup, quindi, dovranno rispettare una serie di requisiti, che ne garantiscano la professionalità. Proprio su questo punto, però, arrivano delle correzioni importanti.

Il Rup, infatti, dovrà essere in possesso «di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale commisurati alla tipologia e all'entità dei lavori da affidare». E, per appalti di particolare complessità, dovrà possedere la qualifica di project manager, ma solo all'indomani del varo del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti. Ci sono, però, dei tetti specifici che il responsabile unico deve rispettare, a seconda del suo titolo di studio, collegati al valore dei lavori e delle concessioni. Questi limiti, nella versione finale del testo, sono cambiati. Per il Rup in possesso di un diploma l'ambito di azione si allarga e sale da un massimo di 500mila fino a un milione di euro. Chi, invece, ha una laurea triennale non si dovrà fermare più a un milione di euro ma potrà arrivare fino al limite della soglia comunitaria (5,2 milioni). La laurea magistrale, a conti fatti, servirà soltanto sopra la soglia comunitaria: nel testo iniziale era richiesta dal milione a salire. Insomma, i titoli di studio contano di meno, a beneficio dell'anzianità di servizio. Nel testo vengono confermate le ipotesi di incompatibilità. Quindi, le funzioni di Rup non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 42 del Codice: sono i soggetti in conflitto di interessi. Allo stesso modo, il ruolo di Rup è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice. Ed è confermato anche che il Rup potrà svolgere, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori o dell'esecuzione, a condizione che abbia i titoli necessari per legge.

Altri chiarimenti importanti arrivano sulle funzioni. Nella fase di affidamento il Rup si occuperà «della verifica della documentazione amministrativa». In caso di aggiudicazione con il massimo ribasso, poi, dovrà occuparsi «della verifica della congruità delle offerte». La stazione appaltante, a suo supporto, potrà prevedere che il responsabile unico sia coadiuvato da una commissione nominata ad hoc. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il sistema sarà simile e il Rup verificherà la congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice. Sono precisazioni che vanno incontro ai dubbi emersi dalla giurisprudenza. Infine, un chiarimento arriva sulla situazione nella quale vengano effettuati acquisti centralizzati e aggregati. In questi casi le funzioni di responsabile del procedimento sono svolte dal Rup della stazione appaltante e dal Rup del modulo aggregativo «secondo le rispettive competenze, evitando la sovrapposizione di attività». Quindi, le due figure dovranno convivere.

## Lavori specialistici, firmato il decreto: salgono a 15 le categorie «protette»

Mauro Salerno

È confermato l'allargamento del club delle categorie super-specialistiche. Le lavorazioni a qualificazione obbligatoria, che il nuovo codice sottrae all'avvalimento quando superano il 10% dell'importo del contratto, salgono da 13 a 15. La conferma arriva con la versione finale del decreto ministeriale, preparato dalle Infrastrutture in attuazione del Dlgs 50/2016. Il decreto è stato firmato ieri dal ministro Delrio e ora attende solo la registrazione della Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta.

La novità principale del provvedimento, peraltro già annunciata nelle bozze circolate nei giorni scorsi, è l'inclusione delle categorie relative alla realizzazione delle barriere anti-frana (Os 12-b) e alle strutture in legno (Os 32) nell'elenco delle categorie considerate a così alto livello tecnologico da essere escluse dalla possibilità di affidamento completo in subappalto (in aggiunta al divieto di avvalimento citato in precedenza). Per queste lavorazioni il subaffidamento è ammesso fino al 30 per cento. Oltre scatta l'obbligo di realizzare un Ati verticale con il titolare dell'appalto.

Inoltre, il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico. Nel caso delle barriere stradali, paramassi e delle strutture in cemento armato è previsto anche l'obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Le disposizioni contenute nel decreto varranno solo per le procedure e i contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Previsto anche un «periodo di monitoraggio» di dodici mesi durante il quale il ministero verificherà gli effetti sul mercato delle nuove norme in vista di un eventuale aggiornamento.

14 Nov 2016

## Sindacati dell'edilizia in audizione: «Durc per congruità e contratto edili per limitare gli incidenti»

Giuseppe Latour

Durc per congruità, con verifica dell'incidenza della manodopera sui costi totali. Applicazione del contratto nazionale degli edili a tutti i soggetti presenti in cantiere. Limitazione ulteriore del massimo ribasso, sotto la soglia di un milione di euro. E, soprattutto, abbattimento dei requisiti per l'accesso all'Ape agevolata, per la quale bisognerebbe ammorbidire i paletti relativi ai contributi versati. Sono le principali richieste arrivate dai sindacati dell'edilizia, nel corso dell'audizione davanti alla commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Si tratta di misure che, secondo Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, possono incidere in maniera rilevante sui numeri ancora drammatici degli incidenti nel settore delle costruzioni.

«Siamo soddisfatti per l'impegno annunciato anche in questa occasione dalla senatrice Camilla Fabbri, presidente della commissione», hanno dichiarato al termine dell'incontro i segretari nazionali delle tre sigle, Francesco Sannino, Stefano Macale ed Ermira Behri. Nel corso dell'audizione i sindacati sono partiti dai **dati relativi ad incidenti gravi e mortali in edilizia** e alle malattie professionali: «Abbiamo ricordato alla commissione che nel 2015 si sono verificati 694 morti sul lavoro, il 22,5% nel settore dell'edilizia», spiegano i segretari, «e che nel periodo gennaio-ottobre 2016 i morti sono stati 100, contro i 72 dello stesso periodo dell'anno precedente. Siamo di fronte ad un fenomeno che preoccupa e che va contrastato con il massimo sforzo da parte delle istituzioni».

Da questo presupposto nasce una piattaforma unitaria per il rafforzamento della qualità e della regolarità del lavoro e delle imprese: «Le nostre proposte sono chiare: ripristino del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) nella sua formulazione originaria, passando in tempi brevi alla certificazione della congruità; applicazione del contratto edile a tutti i lavoratori impegnati nei cantieri, unica condizione per assicurare loro una adeguata formazione (che in edilizia è obbligatoria), uguali prestazioni ed uguali diritti; riduzione della soglia di un milione di euro prevista dal nuovo codice degli appalti per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in maniera tale da limitare ulteriormente la possibilità di ricorrere al massimo ribasso».

Ancora, i sindacati hanno ricordato la richiesta, già avanzata nel corso dello sciopero di pochi giorni fa, di intervenire sui requisiti per l'accesso all'Ape agevolata. Al momento, per ottenere l'anticipo pensionistico bisogna dimostrare 36 anni di contributi e almeno sei anni consecutivi di cantiere. Limiti troppo stringenti, che vanno ammorbiditi per allargare la platea dei beneficiari: «Sulle

impalcature a 65 anni non si può stare, come dimostrano i dati terribili del raddoppio degli infortuni mortali tra gli over 60». Infine, bisognerà rafforzare i controlli e le sanzioni, dando piena attuazione al decreto legislativo 81/2008, il testo unico sicurezza, «con la costituzione della patente a punti, strumento importante per la selezione ed il sistema di qualificazione delle imprese».

Lo stabilisce il decreto pubblicato sulla G.U. n. 245/2016. Semplificazioni per i fallimenti

# Il Durc segue la scia del Ccnl

## La regolarità contributiva riguarda anche le casse edili

Pagina a cura  
DI DANIELE CIRIOLI

**L** Durc segue il contratto collettivo. Se l'azienda applica un contratto del settore edile, infatti, la regolarità contributiva riguarderà anche le casse edili, non soltanto l'Inps e l'Inail (cioè com'è ordinariamente per le imprese non edili). A stabilirlo è il decreto 23 febbraio 2016, pubblicato sulla G.U. n. 245/2016, che modifica il decreto 30 gennaio 2015 che disciplina il documento unico di regolarità contributiva, Durc. Oltre questa, una seconda novità è di semplificazione per i casi di crisi d'impresa (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria).

**Il Durc è telematico.** Le novità dunque riguardano il «Dorc Online», un documento telematico che serve a verificare, con un'unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un'impresa o di un lavoratore autonomo nei confronti di Inps, Inail e, solamente per quelle imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività edilizie, anche nei confronti delle casse edili. La verifica di regolarità può essere fatta da chiunque vi abbia un interesse, compresa l'impresa o il lavoratore autonomo medesimi, semplicemente indicando il codice fiscale del soggetto che si vuole controllare e l'indirizzo Pec al quale ricevere le relative notizie.

**Il Durc e la novità per le imprese edili.** S'inscrive qui la prima novità del recente provvedimento, a firma dei ministri del lavoro e di quello dell'economia.

La novità è questa: la verifica della regolarità contributiva delle imprese non appartenenti al settore

dell'edilizia, finora svolta solo nei confronti dell'Inps e dell'Inail, è estesa anche alle casse edili nella specifica ipotesi in cui le predette imprese (come detto non appartenenti all'edilizia) applicano il contratto collettivo nazionale del settore dell'edilizia. La norma, in particolare, stabilisce che l'estensione della verifica vale «ai soli fini Durc, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative».

**La regolarità contributiva.** Tornando alle norme generali, ma quando un'impresa o un lavoratore autonomo possono dirsi in regola? I requisiti comprovanti la «regolarità contributiva» sono stabiliti dal dm 30 gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. n. 125/2015) modificato dal recente dm 23 febbraio 2016. La regolarità, effettuata in tempo reale, riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui si richiede/effettua la verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Tali pagamenti comprendono tutte le somme dovute per contributi, per premi e accessori incluse, ad esempio, le richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e altri provvedimenti simili.

**Le deroghe e le eccezioni.** La disciplina sulla regolarità contributiva, tuttavia, non è così rigida come si presenta. Infatti, è previsto che essa sussista anche in presenza di uno scostamento, «non grave», tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun ente coinvolto (Inps, Inail e ciascuna cassa edile). Si

considera «non grave» uno scostamento contenuto in un'omissione pari o inferiore a 150,00 euro. Non è tutto; peraltro, infatti, la regolarità sussiste anche in caso di:

a) rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle casse edili ovvero dagli agenti della riscossione sulla base di disposizioni di legge e/o dei rispettivi regolamenti;

b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;

c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito;

d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;

e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza (salva l'ipotesi cui all'art. 24, comma 3, del dlgs n. 46/1999 e cioè quando l'accertamento effettuato dall'ufficio sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, caso per il quale l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice);

f) crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

**L'eccezione per le imprese in crisi.** E qui s'inscrive la seconda novità recente provvedimento: stabilisce che, in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio (artt. 104 e 206 del regio decreto n. 267/1942), l'impresa si considera regolare in riferimento agli obblighi contributivi nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle casse edili che siano scaduti anteriormente alla data di

autorizzazione all'esercizio provvisorio. Parimenti nei casi di amministrazione straordinaria (dlgs n. 270/1999 e legge n. 39/2004) e sempre in riferimento ai debiti contributivi dell'Inps, dell'Inail e delle casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto che fissa l'apertura della procedura.

**Regolarità valida per 120 giorni.** Se, in base ai predetti requisiti, il soggetto risulta in regola, l'esito positivo della verifica avrà validità di 120 giorni dalla data dell'interrogazione, cosa attestata da un documento in formato .pdf denominato

«Durc On Line».

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l'Inps, l'Inail e le casse edili trasmettono tramite Pec, all'interessato (impresa, lavoratore autonomo ecc.) o al soggetto da esso delegato l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo.

Per l'Inail l'invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l'esito positivo della verifica. L'interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire

gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell'invito.

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione.

In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro trenta giorni dall'interrogazione, una eventuale risultanza negativa della verifica sarà comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità (ipotesi di Durc negativo).

—© Riproduzione riservata—

## Gli abilitati a verificare la regolarità contributiva

- Amministrazioni aggiudicatrici; stazioni appaltanti ecc., nell'ambito dei contratti pubblici
- Organismi di attestazione Soa
- Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai fini della sicurezza sul lavoro (art. 90, dlgs n. 81/2008), per la verifica d'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
- Amministrazioni pubbliche procedenti; concessionari e gestori di pubblici servizi
- Impresa e lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva
- Chiunque vi abbia interesse per un'impresa o lavoratore autonomo, su delega degli stessi soggetti (da verificare)
- Banche e intermediari finanziari, previa delega del soggetto da verificare
- Consulenti del lavoro e altri professionisti che svolgono attività di consulenza del lavoro, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l'indirizzo Pec al quale ricevere le notizie di verifica

## Il durc online

### Attesta la regolarità contributiva:

- Per erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere
- Nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia
- Per il rilascio dell'attestazione Soa
- Per la fruizione di benefici normativi e contributivi su lavoro e previdenza

### In formato .pdf, contiene i seguenti dati:

- Denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto per cui si è fatta la verifica
- Iscrizione all'Inps, all'Inail e, ove previsto, alle Casse edili (anche per le imprese non edili, che applicano il Ccnl del settore)
- Dichiarazione di regolarità
- Numero identificativo, data della verifica e della scadenza di validità del documento



# «Così riqualifichiamo il centro Sicilia»

Crocetta: «Non abbiamo previsto mega opere ma interventi sulla viabilità e i centri urbani»

**ROBERTO MISTRETTA**

MUSSOMELI. Per raggiungere la scenografica tenuta dell'on. Cardinale in contrada Mappa, hanno dovuto percorrere in auto strade e stradine della Sicilia più interna gli illustri ospiti arrivati ieri mattina da ogni parte della Sicilia (e non solo). Ed hanno quindi toccato con gomma quella che è la situazione viaria, come bene ha rimarcato l'ing. Mario La Rocca, capo di gabinetto in assessorato, intervenuto in assenza dell'assessore alle Infrastrutture Giovanni Pistorio. E come ha sottolineato il padrone di casa on. Totò Cardinale, presidente di Sicilia Futura, in apertura dei lavori rivolgendosi direttamente al Governatore Rosario Crocetta: «Ogni buca e ogni scaffa, caro presidente, è una bestemmia contro di noi».

La location di Villa Cardinale ieri già dalle 8 ha cominciato ad affollarsi di ospiti, mentre una splendida giornata di sole ha reso gradevole l'attesa di inizio lavori, cominciati alle 10.15. Tema del convegno: "Sviluppo locale e contesti rurali - Riflessioni e proposte sulla tematica sempre attuale e mai risolta dello sviluppo delle aree interne della Sicilia".

Il presidente Crocetta sabato sera è stato ospite di Cardinale e quando ieri è sceso, assai rilassato, s'è concesso ai microfoni della stampa parlando del Patto per la Sicilia, ovvero una pioggia di finanziamenti per realizzare opere pubbliche e quindi dare lavoro a tanti disoccupati. Parlando di infrastrutture il presidente ha aggiunto: «La Sicilia cambia radicalmente perché non ab-

biamo previsto il solito libro dei sogni e le solite chiacchiere, oppure la mega opera che fa molto teatro e taglio di nastro. Abbiamo previsto dei cantieri che vanno ad insistere sulla viabilità primaria e secondaria nelle zone interne, anche perché questi comuni stanno crescendo molto turisticamente e ciò che si oppone al turismo è proprio la viabilità. Abbiamo degli interventi massicci sul dissesto, e interventi sulla riqualificazione urbana e sui beni archeologici. Giusto per dare un esempio, con questo progetto saranno finanziati i restauri di 108 chiese, di tanti quartieri del centro e di periferia, campetti sportivi. Inoltre finanziamo le due aree di crisi di Termini Imerese e Gela ai quali contribuiamo fortemente. Stiamo lavorando anche per il Comune di Licata che è in una situazione durissima e quindi vogliamo dare una mano ai cittadini di Licata e al sindaco che è esposto in prima linea. Ma in generale stiamo dando una mano a tutti i sindaci ed a tutte le imprese, riqualificando seriamente la Sicilia e non sperperando i soldi su una mega opera che poi non incide sul nostro territorio e sulla qualità della vita dei siciliani».

Daniela Cardinale, deputato Pd, ha detto: «Oggi è una giornata molto importante perché a due anni di distanza dal precedente convegno, anch'esso partecipato da illustri ospiti, oggi abbiamo l'onore di avere il presidente Crocetta, i sottosegretari Faraone e De Vincenti, il ministro Alfano che ci diranno cosa c'è di concreto a due anni di distanza da quel convegno quando si parlò dei tanti problemi del nostro

territorio, dalle strade alle ferrovie, al dissesto idrogeologico. C'è quindi un impegno concreto da parte del governo verso la Sicilia che con il Patto per il sud ha stanziato 2 miliardi e 320 milioni di euro per nuove opere, sono stati firmati i patti per le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina per 320 milioni di euro ciascuno. E oggi questa giornata servirà per avere dal presidente della Regione e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De Vincenti e dagli altri ospiti, la spiegazione in dettaglio di come tali finanziamenti saranno utilizzati. La politica, insomma, c'è e dà risposte concrete nel nostro territorio e per me è un grande piacere che questa importante giornata si tenga qui a Mussomeli, nel mio paese».

Edoardo Bianchi, vicepresidente nazionale dell'Ance, con delega alle Opere pubbliche, arrivato direttamente da Roma ha poi detto: «Sono innamorato della Sicilia e la conosco bene ma non conoscevo il territorio interno, né la strada che porta dall'autostrada a qui, e servirebbe un minimo di manutenzione straordinaria. Come Ance diciamo che la situazione delle vostre strade è simile a quella di molte altre regioni e stiamo cercando di portare avanti iniziative concrete per fare spendere i soldi e aprire cantieri. Il problema vero di questo Paese è che non si riesce a spendere i soldi che pur ci sono. Ci siamo incartati con norme e regolamenti e contro regolamenti. Il Governo è andato a chiedere flessibilità con l'Europa, otteniamo questa flessibilità e poi a casa nostra non riusciamo a spendere i soldi. Dobbiamo semplificare e snellire tutto con l'accetta, altrimenti siamo incartati davvero».

## IL CONVEGNO DI MUSSOMELI

Nella tenuta dell'on. Totò Cardinale ieri l'affollato incontro con autorevoli esponenti politici che hanno annunciato alcune iniziative per lo sviluppo delle aree interne





### I FINANZIAMENTI DEL "PATTO PER LA SICILIA"

Nel corso dell'affollato convegno di ieri mattina nella tenuta dell'on. Cardinale in contrada Mappa si è parlato tanto della viabilità disastrosa delle aree interne del centro Sicilia e di alcuni degli interventi previsti per il miglioramento della rete viaria. Sopra il giornalista Mario Barresi durante il "faccia a faccia" con il Governatore Rosario Crocetta



IL GOVERNATORE CROCETTA ALL'ESTERNO DI VILLA CARDINALE



L'ASSESSORE REGIONALE CROCE CON ALCUNI SINDACI PRESENTI